Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 27 dicembre 2004

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - VII Legislatura - Seduta del 16/17 novembre 2004 - Deliberazione n. 289/1 - **Ordine del giorno - Inquinamento elettromagnetico - Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 - Richiesta di ritiro della deliberazione della Giunta Regionale della Campania 30 dicembre 2003, n. 3864.**

L'anno duemilaquattro il giorno 17 del mese di novembre, in prosieguo della seduta ad oltranza iniziata il 16 novembre 2004, il Consiglio regionale della Campania si è riunito, nell'aula del Centro Direzionale is.F/ 13 - Napoli, con l'intervento dei Consiglieri:

omissis

Presiede il Presidente del Consiglio regionale Bruno CASAMASSA assistito dai Consiglieri Segretari Antonio MILO e Vittorio NOLLI e dal Segretario Generale Aldo ESPOSITO.

Risultano assenti i Consiglieri: CALABRO', GAGLLANO, MARTUSCIELLO e ZINZI

omissis

IL PRESIDENTE pone in votazione l'ordine del giorno che reca: Inquinamento elettromagnetico - Legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 - Richiesta di ritiro della deliberazione della Giunta regionale della Campania 30 dicembre 2003, n. 3864 a firma, dei Consiglieri NOLLI (PdCI), MARANTA (PdCI), SPECCHIO (PdCI), PETRONE (PRC), GIUSTO (DS), CUNDARI (VERDI), CONTE (Democrazia è Libertà - La Margherita), D'ACUNZI (Insieme per l'Ulivo), RONGHI (AN), SMIMMERO (UDC per l'Europa), MANZO (Alleanza Popolare - UDEUR), OSSORIO (PRI), DE LUCA (Democrazia è Libertà - La Margherita) e SIMEONE (SDI) - reg. gen. n.351/odg - attività amm.va n.937/SDA - qui di seguito riportato.

"IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

PREMESSO che:

l'articolo 41 della Costituzione, pur riconoscendo che l'iniziativa economica privata è libera, al secondo comma precisa che essa non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. Da ciò deriva che la tutela della salute, valore essenziale ed assolutamente primario, si colloca in una posizione preminente rispetto alla liberà di iniziativa economica privata, che pur è garantita dalla Costituzione;

in questa ottica va affrontato il problema dell'inquinamento elettromagnetico che sta suscitando crescente preoccupazione tra i cittadini, poiché studi epidemiologici indicano una correlazione tra l'esposizione prolungata a campi elettromagnetici e l'insorgenza di tumori, malattie degenerative ed alterazioni di tipo neurologico e comportamentale;

la giurisprudenza al riguardo ha affermato che "il diritto alla salute è costituzionalmente fondamentale e deve essere inteso nella sua accezione più ampia, comprensiva anche della salubrità ambientale e della qualità della vita, sicché il conflitto tra interessi economici ed industriali e l'interesse alla salubrità dell'ambiente non può che essere risolto in favore di quest'ultimo" (Cass. Pen., sez. III, 14.4.1991, Cornale ed altro, in "Nuova giu.Civ. commentata", 1991, I, 785);

è evidente che di fronte ai più gravi rischi di inquinamento, incidenti, come nel caso di specie, sul primario bene della salute e della vita dei cittadini, non appare assolutamente possibile immaginare una recessione dell'interesse ambientale rispetto ad interessi economici imprenditoriali delle società che operano nel settore della telefonia mobile; certo è che il Decreto Gasparri, dichiarato incostituzionale, ha contribuito ad aggravare la situazione già incerta e conflittuale ed ha dato via libera ai gestori all'installazione dei propri impianti in deroga agli strumenti urbanistici, alle leggi regionali ed ai regolamenti comunali;

la Corte Costituzionale con diverse sentenze ha ripristinato i poteri di Regioni, Province e Comuni in materia;

la Legge regionale 24 novembre 200 1, n. 14 avente ad oggetto: "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" ha dettato norme per disciplinare, nel rispetto della normativa statale ed al fine di tutelare la salute delle popolazioni, l'installazione di tutte le sorgenti che generano radiazioni ionizzanti. L'articolo 3 di tale norma stabilisce che le autorizzazioni per l'installazione o la modifica di questi impianti, sono subordinate all'autorizzazione del Presidente della Provincia competente per il territorio. In seguito anche le linee guida per l'applicazione della Legge regionale 24 novembre 2001, n.14 ribadiscono la stessa necessità. Con deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 3864 la Giunta

regionale della Campania individua i comuni come enti abilitati al rilascio delle autorizzazioni così come previsto dall'articolo 87, primo comma del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 che in vero parla di autorizzazioni rilasciate dagli "Enti locali, [senza nessuna specificazione] previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Ai Comuni spetta il potere regolamentare, non autorizzativo, ed il ruolo regolamentare volto a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici... oltre per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" deve essere esercitato sempre in osservanza del quadro normativo di riferimento. Le Regioni devono provvedere, nel rispetto degli standards fissati dallo Stato e porre in essere una serie di atti normativi previsti dall'art. 8 della Legge 22 febbraio 2001, n.36 e tra questi quelli che disciplinano l'esercizio delle funzioni relative alle individuazioni dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile (comma 1 lett.a); le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti; la individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; infine, ai sensi dell'art. 8 comma 4 sempre della Legge 22 febbraio 2001, n.36, definire le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni.

In conclusione la Legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 ed il deliberato di Giunta affermano cose diverse.

CONSIDERATO che:

il Consiglio provinciale di Napoli ha approvato in data 11 settembre 2004 ad unanimità un Ordine del Giorno in cui si chiede esplicitamente alla Giunta regionale della Campania di: "ritirare la deliberazione 30 dicembre 2003, n.3864 della Giunta in contrasto con la Legge regionale 24 novembre 2001, n.14 per sancire il principio gerarchico delle fonti giuridiche "lex superior derogat inferiori -, onde evitare l'attuale confusione legislativa e consentire ai gestori di telefonia mobile di installare abusivamente antenne senza la dovuta autorizzazione";

il Presidente della IV Commissione regionale permanente ha già sollecitato presso l'Assessorato regionale all'Ambiente l'indizione di una Conferenza di Servizi: " ... che chiarisca le competenze dei poteri amministrativi in materia, per evitare di continuare a perpetrare il palese stato di illegalità in cui si continua ad operare."

IMPEGNA

la Giunta regionale al ritiro della deliberazione 30 dicembre 2003, n. 3864 della Giunta in contrasto con la Legge regionale 24 novembre 2001, n.14 per i motivi citati nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale, che qui si intendono integralmente acquisiti;

l'Assessore all'Ambiente e la Giunta intera ad attivare in tempi brevissimi la Conferenza di Servizi richiesta dal Presidente della IV Commissione regionale permanente."

All'unanimità,

IL CONSIGLIO APPROVA.

omissis

Il Consigliere Segretario
Nolli

Il Presidente
Casamassa

Il Segretario Generale
Esposito